

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 1197/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili in Austria, Finlandia e Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'adesione al 1° gennaio 1995 dei nuovi Stati, devono essere calcolati, a norma dell'allegato XI dello statuto, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee;

considerando che, non essendo ancora disponibili i valori definitivi all'atto dell'adozione del regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94, i coefficienti correttori applicabili in questi tre paesi sono stati fissati provvisoriamente a 100;

considerando che Eurostat ha completato la sua relazione annuale del 1994 con le parità economiche corrispon-

denti per questi tre paesi; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 per quanto riguarda i coefficienti correttori applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, le cifre sono sostituite dalle cifre seguenti:

| | |
|-----------|----------|
| • Austria | 111,3 |
| Finlandia | 108,8 |
| Svezia | 102,7 •; |

b) al paragrafo 4, la seconda frase è completata dai seguenti termini: «salvo per quanto riguarda le persone menzionate in detti articoli e residenti in Austria, Finlandia e Svezia».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MADELIN

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1.